

N. 3776 del 2019 reg. gen.



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo,  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA  
ex art. 702 bis e ss. c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. 3776 del 2019 reg. gen. affari civili contenziosi

Vertente tra

..... (C.F.: .....), rappresentato e difeso dall' Avv. ....  
(cf: .....), giusta procura ad litem in atti.

- Ricorrente

E

AGOS Ducato Spa (P.IVA: 08570720154), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti ..... (CF: .....), ..... (CF: .....), ..... (C.F. ....), giusta procura ad litem in atti.

- Resistente

Oggetto: contratti di credito al consumo – rapporto di credito revolving

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. .... ha convenuto in giudizio AGOS Ducato SPA al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità del rapporto di credito scaturente dall' attivazione della carta revolving che gli veniva sottoposta in occasione della sottoscrizione del contratto di credito al consumo n. .... stipulato in data 10.11.2001 per l' acquisto di un notebook+pc presso il rivenditore convenzionato ..... per carenza della forma scritta ad substantiam ex art. 117, comma 3 T.U.B. e per violazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999 e dell'art. 2 D.M. n. 485 del 2001, perché linea di credito concessa da soggetto finanziario non abilitato, ulteriore e diversa da quella finalizzata all' acquisto del bene di consumo venduto dalla società convenzionata con Agos. Più in particolare deduceva che la linea di credito rotativo ammontante inizialmente

a 5.100,00 euro e successivamente innalzata a complessivi 9.000,00 euro, di cui aveva usufruito, fino alla data di introduzione del ricorso, tramite la carta n. \_\_\_\_\_, gli veniva concessa in assenza di un contratto scritto, telefonicamente, con addebito dei costi di utilizzo e delle condizioni economiche mai previamente pattuiti. Allegava a sostegno delle proprie eccezioni una consulenza tecnica e concludeva affinché, previo accertamento e dichiarazione della nullità del rapporto, Agos fosse condannata alla "ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di interessi e di tutti gli oneri correlati al contratto per euro 10.156,34 indebitamente corrisposte alla finanziaria" .

Si costituiva Agos che, impugnando e contestando ogni avverso dedotto prodotto ed eccepito, chiedeva in via principale, dichiararsi la nullità ed inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminazione della domanda, e, in subordine, chiedeva l' integrale rigetto dell' azione di ripetizione dell' indebito che, oltre ad essere infondata nel merito per le ragioni meglio esposte in comparsa, era da ritenersi in parte prescritta, per decorso ultra decennale dalla data di attivazione del rapporto di credito revolving oggetto di giudizio.

La causa, istruita a mezzo documentazione, veniva rinviata per la discussione e decisione all' udienza del 16.05.2024, ove, pervenuto medio tempore il fascicolo allo scrivente, la causa è stata decisa.

La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.

Preliminarmente deve essere disattesa l' eccezione di prescrizione, atteso che la parte ricorrente ha proposto un' azione di nullità che, come tale, è imprescrittibile ed il termine di prescrizione della correlata azione di ripetizione dell' indebito non può certo farsi decorrere dalla data di concessione della linea di credito revolving; sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che i contratti di finanziamento hanno natura di contratti periodici, in cui la restituzione delle somme finanziate è unitaria, seppure eseguibile in maniera frazionata nel tempo. Da ciò ne consegue che ad essi va applicata l' ordinaria prescrizione decennale che inizia a decorrere con la scadenza dell' ultima rata e non dalla scadenza delle singole rate, atteso che il pagamento dei ratei configura una obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell' ultima rata (cfr. Cass. Sent. nr. 2086 del 30.1.2008; sent. 17798 del 30.08.11 ed ancora sent. 17798 del 30.08.2011).

Tanto chiarito, passando al merito della controversia, dirimente ed assorbente appare l' eccezione di nullità del rapporto di credito revolving sotto il duplice profilo dell' assenza di un contratto scritto, richiesto ad substantiam dall' art. 117 TUB e dall' art. 125 bis TUB e sotto

l'ulteriore e concorrente profilo della violazione delle norme imperative in materia di collocazione di prodotti finanziari e di esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria.

In via del tutto preliminare occorre richiamare la definizione che fornisce la Banca d'Italia (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, agosto 2009) del contratto di credito revolving: *con "operazione di credito revolving" si intende la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dall'apertura di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; una simile operazione può anche essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito. La consegna e l'utilizzo della carta presuppongono la conclusione di un apposito contratto in cui vengono fissate le regole che disciplineranno il futuro rapporto. La carta revolving, dunque, svolge diverse funzioni: 1. consente di acquistare un bene presso gli esercenti che aderiscono al circuito della carta di credito, senza pagamento all'atto della fornitura del bene o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento; 2. consente di prelevare giornalmente, attraverso l'uso di sportelli abilitati, una somma come anticipo di danaro contante; 3. consente prestiti di danaro a mezzo bonifico sul conto di regolamento del consumatore entro il limite della somma messa a disposizione.*

*La carta revolving prevede un meccanismo di pagamento rateale del debito; ogni rata comprende una parte di capitale e una parte di interessi. Il carattere revolving del credito consiste nel fatto che con il pagamento della rata il cliente ripristina parzialmente la somma messa a disposizione, che può dunque essere utilizzata per altri acquisti di beni o servizi.*

*Considerando che la carta di credito revolving consente al cliente di ottenere un finanziamento, dal punto di vista della qualificazione contrattuale essa opera similmente all'apertura di credito con previsione di un limite massimo di indebitamento. La carta dovrà altresì disciplinare le rate da corrispondersi a restituzione del capitale e il pagamento degli interessi.*

La carta di credito revolving configura dunque la concessione di una linea di credito; attività che nel nostro ordinamento può essere esercitata solo da agenti finanziari abilitati ovvero da fornitori di beni e servizi che, sulla base di apposite convenzioni con gli intermediari finanziari, siano stati autorizzati a promuovere e concludere contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto dei propri beni e servizi (cd. credito finalizzato) ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999 ed art. 2 del D.M. n. 485/2001.

La disciplina indicata, in particolare quest'ultimo regolamento del Ministero dell'Economia, diversamente da quanto eccepito da parte resistente, è applicabile *ratione temporis* alla

fattispecie in esame atteso che il rapporto di credito oggetto di accertamento e di scrutinio non è quello attivato in data 10.11.2001 finalizzato all' acquisto del notebook ma è l' ulteriore e distinta linea di credito collegata alla carta n. \_\_\_\_\_ concessa ed attivata tre anni più tardi, in data 01.03.2004, allorquando la normativa innanzi richiamata, che estende in via eccezionale e a determinate condizioni la pletora dei soggetti non finanziari che possono esercitare l' attività di intermediazione finanziaria e di concessione del credito, era entrata in vigore e perfettamente vigente. Ad ogni modo, pur a voler ritenere, come sostenuto da Agos, che ai fini dell' individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame debba farsi riferimento alla disciplina vigente alla data di sottoscrizione del fido concesso per l' acquisto del computer, ovvero al 10.11.2001, a tale data erano certamente già vigenti l' art. 106 e l' art. 107 del d. lgs. n. 385/1993 che prescrivono espressamente "L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia" e la cui violazione, trattandosi di norme poste a presidio di interessi di natura pubblicistica, comporta la nullità del contratto, ex art. 1418 comma 1 c.c., nella parte in cui prevede e stabilisce la collocazione in favore del pubblico e da parte di soggetto non professionale e non finanziario di un prodotto finanziario diverso dal finanziamento cd. di scopo.

Tanto chiarito, non può non rilevarsi che le modalità con le quali è stata concessa al \_\_\_\_\_ l' ulteriore linea di credito collegata alla carta revolving, allo stato ancora attiva, si pongano in contrasto con la normativa innanzi richiamata in materia di collocamento di prodotti finanziari e concessione del credito, normativa che impone da un lato che l' attività di intermediazione finanziaria sia svolta da soggetti professionali abilitati e previamente autorizzati, iscritti in appositi albi, fatte salve le ipotesi di credito al consumo (cd. finanziamenti di scopo) che possono essere concessi anche da esercenti attività commerciali convenzionati con le società finanziarie al limitato fine di finanziare l' acquisto dei beni e prodotti commerciati (art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999 ed art. 2 del D.M. n. 485/2001) e che impone dall' altro di stipulare nella forma scritta i contratti di finanziamento e di prevedere per iscritto, in modo chiaro, puntuale e preciso, le condizioni essenziali del finanziamento, quali l' importo totale del finanziamento, le condizioni di prelievo e di rimborso, i tassi e i costi di gestione e le altre condizioni stabilite dalla Banca d' Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, pena, la nullità del contratto di finanziamento concesso (cfr. art. 117 e art. 125 bis TUB).

Nel caso in esame, la concessione della linea di credito rotativo di cui il \_\_\_\_\_ ha usufruito mediante la carta di credito revolving n. \_\_\_\_\_ appare viziata sotto entrambi i profili appena evidenziati.

Ed infatti, nonostante la copia del contratto depositata agli atti risulti sgranata e sfocata in più punti, può ragionevolmente presumersi, stando anche alle allegazioni delle parti, che anche tale contratto, alla stessa stregua dei comuni moduli contrattuali inviati dalle società finanziarie ai commercianti di beni e prodotti di consumo con esse convenzionati per promuovere l'acquisto di tali beni mediante un finanziamento finalizzato allo scopo e la contestuale collocazione di una carta di credito revolving, contenga un richiamo alla possibilità per la società finanziaria di concedere, in futuro e a proprio insindacabile giudizio, un'ulteriore linea di credito rotativo, utilizzabile mediante carta magnetizzata (la carta revolving) a nome del cliente-consumatore. Ebbene, tale operazione negoziale, come appare sia stata concretamente realizzata dalle parti in causa, è da ritenersi nulla perchè conclusa senza l'intermediazione di un soggetto finanziario abilitato, in violazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 374 del 1999 e degli artt. 106 e 107 del TUB. Ed infatti, il titolare di un'attività commerciale non è abilitato a stipulare contratti di finanziamento se non quelli cd. di scopo, in forza di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari, ovvero finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi nel cui ambito non è però ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato (cfr. ABF Collegio di Bari, decisione n. 5051/2019; ABF Collegio di Napoli, decisione n. 9474/2015). La carta revolving di cui è causa veniva collocata al \_\_\_\_\_ direttamente dal rivenditore commerciale INFORMHOUSE al momento dell'acquisto del computer il 10.11.2001, data in cui deve ritenersi perfezionata la collocazione del prodotto finanziario e quindi la linea di credito ad essa collegata, la cui efficacia restava sospensivamente condizionata alla volontà della resistente di concederla, nella misura dalla medesima stabilita e alla volontà del ricorrente di attivarla.

Trattandosi di linea di credito del tutto scollegata dall'acquisto dei beni venduti dal commerciante convenzionato \_\_\_\_\_ atteso che, per espresso riconoscimento della stessa società resistente, essa veniva attivata 4 anni dopo l'estinzione del finanziamento di scopo, la relativa previsione nel contratto di fido stipulato per l'acquisto del computer deve ritenersi irrimediabilmente nulla per violazione delle norme innanzi richiamate, aventi carattere imperativo stante la natura pubblicistica della disciplina di settore sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari che demanda soltanto a specifici soggetti abilitati, in possesso di determinati requisiti e previamente autorizzati dall'autorità di vigilanza bancaria ed assoggettati al relativo controllo, l'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria e di concessione del credito. Tali norme sono poste a presidio di interessi di rilievo pubblicistico, e la loro violazione, come evidenziato in alcune recenti decisioni dei Collegi territoriali ABF proprio in casi analoghi a quello di specie di carte revolving collocate direttamente dai

venditori convenzionati con l' intermediario, determinano la nullità del contratto di concessione di credito revolving (cfr. ABF, Coll. Napoli n. 26408/19, ABF, Coll. Roma n. 3574/12 e in particolare ABF, Coll. Bologna n. 4773/21 che in caso del tutto speculare a quello di specie ha statuito che: la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari determina la nullità del contratto, per violazione della disciplina pubblicitaria di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c., a carico di tutte le parti. Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio, da cui consegue che le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento revolving dovranno essere integralmente restituite: non al tasso d'interesse previsto in contratto, in quanto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., quale corrispettivo minimo ex lege per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito"). Tale conclusione risulta corroborata peraltro anche dalla Corte di Cassazione che, sia pure con pronunce risalenti nel tempo, ha affermato il seguente principio di diritto: "L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione; in difetto, il contratto è nullo" (Cass., 17 maggio 1999, n. 4800; Cass., 7 marzo 2001, n. 3272; Cass., 15 marzo 2001, n. 3753; Cass., 6 aprile 2001, n. 5114).

Ancora, l' invalidità della concessione della linea credito collegata alla carta n. deriva anche dall' assenza di un contratto che soddisfi la forma scritta prescritta dall' art. 117 TUB, prevista ad substantiam e volta a salvaguardare il diritto ad un' informazione chiara, completa e precisa del cliente, parte contrattuale debole; tale forma non può certo ritenersi soddisfatta con la mera sottoscrizione, come nel caso in esame, di una clausola scritta in caratteri minuti contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario - finanziario del tutto diverso dalla carta revolving, le cui condizioni sono riportate in un documento separato e nemmeno sottoscritto dal ricorrente. Peraltro l'art. 125 bis, co. 3, TUB prevede espressamente che "in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d) il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati".

Il contratto in questione appare viziato poi, anche sotto il profilo dell'indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., atteso che non sono indicate e precisate le condizioni essenziali del finanziamento. Ed infatti, non è indicato l' ammontare dell'importo finanziato, né l'entità della rata di rimborso, né i tassi di interesse applicati, né le altre condizioni economiche applicate al rapporto di finanziamento, in chiara violazione dell'art. 125 bis TUB, il

cui comma 8 prescrive la nullità del contratto se non contiene le informazioni essenziali sull'importo totale del finanziamento e sulle condizioni di prelievo e di rimborso.

Per gli esposti motivi, il rapporto di credito collegato alla carta di credito revolving n.

deve dichiararsi nullo per violazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374 del 1999, perchè linea di credito "autonoma" rispetto a quella concessa per l' acquisto di beni e prodotti di consumo collocata senza l' intermediazione di soggetto professionale finanziario abilitato ed autorizzato alla concessione di finanziamenti e di credito al pubblico, per violazione della forma scritta richiesta ad substantiam dagli artt. 117 TUB e 125 bis TUB per i contratti del tipo di quello di cui è causa e per assoluta indeterminatezza dell' oggetto e delle condizioni economiche applicate al finanziamento.

Ne deriva, conseguentemente, l' accoglimento della domanda di ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di interessi e di tutti gli oneri correlati al contratto che, secondo il calcolo riportato nella consulenza di parte ricorrente, mai contestato da parte resistente e basato sugli estratti conto e sulla documentazione contabile prodotta ed inviata al dalla stessa Agos, evidenzia un saldo di 10.156,34 euro a favore dell' odierno ricorrente.

Pertanto, per gli esposti motivi, in accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata la nullità del rapporto di credito collegato alla carta revolving n. AGOS Ducato Spa va condannata alla restituzione in favore del ricorrente della somma di 10.156,34 euro oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (10.156,34 euro) e dell' attività effettivamente espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale) con esclusione della fase istruttoria non espletata.

#### PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da l nei confronti di AGOS Ducato SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e per l' effetto condanna AGOS Ducato Spa al pagamento in favore di della somma di € 10.156,34 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.397,00 oltre iva, cpa, rimborso forfettario al 15% e spese di C.U., con distrazione in favore dell' Avv. dichiaratasi distrattaria.

Così deciso in Benevento il 14.06.2024.

Il Giudice

(dott. Rocco Abbondandolo)